

# **CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>N 1442-B</sup> —

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO,  
BONINO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, GALLI  
MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO,  
ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 2 ottobre 1981*

**MODIFICATA, IN UN TESTO UNIFICATO CON LA PROPOSTA  
DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROSI, DI LEMBO,  
BAUSI, DE GIUSEPPE, FRACASSI, FIMOIGNARI, DALLA II  
COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA  
REPUBBLICA**

*nella seduta del 16 febbraio 1982 (Stampati nn 1621-1591)*

—

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 26 febbraio 1982*

---

**TESTO**  
DELLA IV COMMISSIONE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Modifica dell'articolo 454  
del codice civile**

ARTICOLO UNICO

Dopo il primo comma dell'articolo 454 del codice civile è inserito il seguente comma

« La rettificazione di cui al comma precedente si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che abbia dichiarato che il sesso di una persona è diverso da quello enunciato nell'atto di nascita »

**TESTO**  
DELLA II COMMISSIONE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

---

**Norme in materia di rettificazione  
di attribuzione di sesso**

ART 1

La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali

ART 2

La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore

Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro

ART 3

Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza

In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

ART. 4.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

ART. 5.

Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

ART. 6.

Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 3.

ART. 7.

L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.